



Deliberazione n. 2/2021/PRSE
Comune di Arnara (FR)
Rendiconti 2014-2018

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario (relatore);
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*Nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2021, svolta in modalità da remoto,
ha assunto la seguente*

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall'Organo di revisione contabile del Comune di Arnara (FR) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2014-2018 sulla base delle pertinenti linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa dalla Sezione al Comune di Arnara, prot. Cdc. n. 4994 del 24/09/2020;

VISTA la richiesta (acquisita a prot. Cdc. n. 6056 dell'11 novembre 2020), da parte del Comune, di proroga dei termini per il riscontro istruttorio, assentita dalla Sezione con nota prot. n. 6063 dell'11 novembre 2020;

VISTA la risposta pervenuta dall'Amministrazione e annessa documentazione, acquisite a prot. Cdc. del 23 novembre 2020, n. 6193;

VISTA l'ordinanza n. 1 dell'8 gennaio 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto";

VISTO l'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124) e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze "da remoto" ex art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con la legge 25 giugno 2020 n. 70 e, da ultimo, dall'art. 26 *ter* del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (conv. dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l'Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui "*Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il*

luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge” nonché l’art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale “le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti”;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”;*

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;*

VISTO il decreto n. 287 del 27 ottobre 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”;*

UDITO il Magistrato relatore, dott. Ottavio Caleo;

PREMESSO CHE

a seguito dell’esame dei questionari per gli esercizi dal 2014 al 2018, è stata svolta un’attività istruttoria (prot. Cdc. n. 4994 del 24/09/2020), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate d’ufficio, come di seguito meglio chiarito, su cui l’Ente ha fornito riscontro con nota e annessa documentazione, acquisite a prot. Cdc. del 23 novembre 2020, n. 6193.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l’Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell’istruttoria svolta sul Comune di Arnara (FR) all’esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La presente deliberazione riferisce gli esiti delle verifiche, svolte ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, sulla gestione contabile-finanziaria degli esercizi 2014-2018 del Comune di Arnara (FR).

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare,

entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare ancora molteplici problematiche applicative.

Il controllo ha preso le mosse dall'esame delle relazioni-questionario inviate dai revisori dei conti di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005 nonché delle relazioni redatte dallo stesso organo di controllo *ex art.* 239, comma 1, lett. b), n. 2 d.lgs. n. 267/2000 sui bilanci di previsione e sui rendiconti di gestione del Comune; l'analisi è stata, inoltre, estesa alla delibera di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 e ai relativi allegati.

In una prospettiva di necessaria attualizzazione dell'analisi della situazione finanziaria dell'Ente, coerente con la recente giurisprudenza di questa Corte, si è tenuto conto, in sede istruttoria, anche dei dati presenti nella relazione dell'Organo di revisione, resa ai sensi del citato art. 239 TUEL, sul rendiconto di gestione 2019.

Ai fini della verifica sono stati utilizzati anche dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te e dalle banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell'Interno - Finanza locale e la banca dati della Camera di Commercio - Telemaco per gli organismi partecipati.

In questa prospettiva, la metodologia di controllo utilizzata ha dato piena attuazione alle Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate nella delibera n. 19/SEZAUT/2019 secondo cui *"finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP"*.

A conclusione dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio con l'Ente attraverso le note istruttorie richiamate in premessa, il Magistrato incaricato ha deferito la questione al Collegio in ragione di criticità finanziarie e irregolarità contabili riferibili ai seguenti aspetti:

- a) Gestione dei residui attivi e andamento delle riscossioni
- b) Risultato di amministrazione - Fondo crediti dubbia esigibilità e altri accantonamenti
- c) Cassa vincolata
- d) Tempestività dei pagamenti
- e) Spesa del personale
- f) Rapporti con gli organismi partecipati

Ciò detto, la Sezione, preso atto dei chiarimenti forniti dall'Ente nel corso dell'istruttoria, formula le seguenti considerazioni sugli specifici rilievi del Magistrato istruttore.

1. Gestione dei residui attivi e andamento delle riscossioni

Con deliberazione n. 200/2014/PRSE relativa al rendiconto per l'anno 2012, con proiezione dell'esame fino all'anno 2013, questa Sezione aveva già mosso alcuni rilievi all'Ente sulla gestione contabile dei residui attivi antecedenti il 2008, rilevando una considerevole mole di residui vetusti da riscossione Tarsu e ritardi nel recupero dell'evasione tributaria.

Da un riscontro attualizzato delle problematiche evidenziate dalla Sezione in tale sede, è stata osservata la presenza, nel rendiconto per l'anno 2018, di residui attivi al titolo 1 afferenti la tassa rifiuti risalenti alle annualità 2010, 2011, 2012, per complessivi € 13.733,29 in relazione ai quali l'Ente, nella risposta istruttoria, ha comunicato che *"i residui del 2010 ammontano a soli € 1.711,60 e l'addetto all'ufficio tributi ha fornito spiegazioni circa il titolo idoneo al suo mantenimento tra i residui"*.

Nel rendiconto per l'anno 2018 sono presenti, tra i residui attivi di titolo 2, importi per complessivi € 353.638,69 - di cui € 178.135,62 risalenti all'anno 2015 e la restante parte all'anno 2014 - relativi a crediti verso la Regione Lazio per l'assunzione di LSU.

Nel rendiconto per l'anno 2019 (dati BDAP) i residui attivi del titolo 2, pari ad € 411.107,14 alla data del 1° gennaio 2019, non risultano ancora incassati alla data del 31 dicembre 2019 e non vi è stata alcuna movimentazione durante l'esercizio.

In proposito l'Ente, in sede istruttoria, ha riferito che *"agli atti dell'ufficio risulta presentata rendicontazione alla Regione Lazio ma la stessa Regione ancora non trasferisce le somme dovute"*.

La gestione dei residui provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti è stata oggetto di apposito rilievo da parte dell'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2019 con riguardo, tra l'altro, alla Tari anni 2014 (per la quale l'Ente è in attesa di riscuotere il ruolo coattivo) e alle somme da riscuotere dalla Regione Lazio quale contributo riferito a strumenti urbanistici e per i citati fondi LSU.

Ancora, nel rendiconto per l'anno 2018 sono registrati € 20.866,79 quali somme a credito nei confronti del Comune di Boville Ernica, ugualmente iscritte al titolo 2 di entrata: in proposito è stato comunicato che *"il Comune di Boville Ernica è Ente capofila per la L.R. 285/97 di sostegno alle famiglie. Relativamente alle somme da incassare si fa presente che è stato ricevuto un acconto di € 3.235,66 in data 10 agosto 2020. La restante parte deve essere ancora*

versata dall'Ente capofila, ma come dimostra l'acconto recentemente ricevuto si tratta di crediti inesigibili".

Sono stati chiesti, infine, chiarimenti sulla discrasia tra quanto riportato nel questionario sul rendiconto 2018 circa l'avvenuto stralcio di residui attivi riconosciuti inesigibili per euro 28.470,08 e quanto comunicato alla BDAP in merito all'assenza di crediti inesigibili nello stesso anno: sul punto l'Ente ha confermato l'avvenuto stralcio di detti residui come da delibera di giunta comunale n. 33 dell'11.04.2019, segnalando che ogni altra informazione fornita in BDAP *"è da ritenersi errata"*.

Per tutto quanto precede, la Sezione, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione delle prossime verifiche contabili, richiede all'Ente di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad un attento monitoraggio e ricognizione dei residui attivi e passivi in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018 s.m.i. (conv. dalla legge 135/2018) in merito allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Si raccomanda, ancora, di proseguire sul piano dell'implementazione delle azioni, per gli aspetti di competenza, per accelerare l'iter delle procedure di ottenimento del rimborso delle somme dovute da altri Enti.

Il Collegio, richiama, altresì, il Comune e l'Organo di revisione alla scrupolosa verifica sin da ora, alla luce delle numerose incongruenze riscontrate, di perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nei documenti contabili ufficiali approvati dall'Ente, quelli trasmessi in BDAP e quelli riportati nei questionari e nelle risposte istruttorie trasmesse alla Sezione, provvedendo tempestivamente alle necessarie rettifiche in caso di discordanze.

Si ravvisa, infine, la necessità di acquisire apposita relazione da parte dell'Organo di revisione dell'Ente, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, sugli esiti del riaccertamento ordinario dei residui 2020 e sul recupero delle somme sopra richiamate nei confronti della Regione Lazio.

Gli aspetti sin qui descritti, concernenti la gestione dei residui attivi, assumono particolare rilevanza alla luce delle evidenze relative all'andamento delle riscossioni in conto competenza e in conto residui contenute nelle seguenti tabelle, da cui risulta, in particolare, un peggioramento della capacità di riscossione dei residui nell'anno 2019:

Tabella 1: Residui attivi di nuova formazione (importi in €)

TITOLI 1,3 ENTRATA			
ANNI	1 ACCERT. DI COMP.	2 RES. DI COMP.	3=%2/1
2014	1.122.626,48	286.544,22	25,52%
2015	1.005.953,14	194.069,91	19,29%
2016	1.159.919,53	282.525,93	24,36%
2017	1.113.847,55	249.401,43	22,39%
2018	1.075.973,11	203.675,73	18,93%
2019	1.209.416,32	224.529,77	18,57%

Tabella 2: Gestione corrente titoli 1,3 "Residui da residui correnti" anno 2017 (importi in €)

2017			
ENTRATA	TITOLO 1	TITOLO 3	TOTALE
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	362.567,10	56.257,97	418.825,07
Residui riscossi	129.044,84	49.790,47	178.835,31
Residui stralciati o cancellati	-	-	-
Maggiori residui attivi	-	-	-
Saldo residui stralciati e maggiori	- 93.238,02	- 6.467,50	- 99.705,52
Residui da riscuotere alla data del 31/12	140.284,24	-	140.284,24
Perc.residui riscossi su res.iniz.	35,59%	88,50%	42,70%

Tabella 2.1: Gestione corrente titoli 1,3 "Residui da residui correnti" anno 2018 (importi in €)

2018			
ENTRATA	TITOLO 1	TITOLO 3	TOTALE
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	366.467,67	23.218,00	389.685,67
Residui riscossi	209.841,74	3.165,32	213.007,06
Residui stralciati o cancellati	-	-	-
Maggiori residui attivi	-	-	-
Saldo residui stralciati e maggiori	- 1.170,12	-	- 1.170,12
Residui da riscuotere alla data del 31/12	155.455,81	20.052,68	175.508,49
Perc.residui riscossi su res.iniz.	57,26%	13,63%	54,66%

Tabella 2.2: Gestione corrente titoli 1,3 "Residui da residui correnti" anno 2019 (importi in €)

2019			
ENTRATA	TITOLO 1	TITOLO 3	TOTALE
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	351.558,13	27.626,09	379.184,22
Residui riscossi	124.099,37	4.733,59	128.832,96
Residui stralciati o cancellati	-79.240,52	0,00	-79.240,52
Maggiori residui attivi	0	0	0,00
Saldo residui stralciati e maggiori	-79.240,52	0,00	-79.240,52
Residui da riscuotere alla data del 31/12	148.218,24	22.892,50	171.110,74
Perc.residui riscossi su res.iniz.	35,30%	17,13%	33,98%

La Sezione segnala, pertanto, l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate correnti, richiamando l'Ente a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, dando luogo, nell'immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Sul piano dell'azione di recupero dell'evasione fiscale, dal questionario sul rendiconto 2018 trasmesso alla Sezione risultano riscossioni per soli euro 787,71 a fronte di accertamenti per euro 39.787,71: a fronte del rilievo della Sezione, l'Ente ha comunicato di aver provveduto, con determina n. 244 del 30.09.2020, all'affidamento a società specializzata dell'attività di gestione della mole di entrate non rimosse al fine di contenere e contrastare l'evasione e l'elusione dei tributi locali.

In proposito appaiono ancora negativi i dati relativi all'esercizio 2019 contenuti nella pertinente relazione dell'Organo di revisione che fanno emergere (p. 17) accertamenti complessivi per euro 9.259,00 e riscossioni pressochè nulle, pari a euro 27,12.

Ai suddetti fini appare, pertanto, necessario che il Comune prosegua nell'implementazione delle misure intraprese al fine dell'effettivo incameramento delle entrate da recupero dell'evasione tributaria, attraverso una costante verifica dell'efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare riguardo alla riscossione in conto residui: sempre in questa prospettiva si richiamano all'attenzione del Comune le disposizioni introdotte dalla

legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi da 784 a 815, l. 27 dicembre 2019, n.160, da ultimo modificati dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle conseguenti modifiche operative in tema di riscossione coattiva.

2. Risultato di amministrazione - Fondo crediti dubbia esigibilità e altri accantonamenti

Nella citata deliberazione n. 200/2014/PRSE erano stati formulati dei rilievi in merito alla composizione del risultato di amministrazione, rilevando una carenza di specificazione delle voci costituenti l'avanzo secondo quanto prescritto dall'art. 187 del TUEL.

Si riporta, di seguito, l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2016-2019 nelle sue diverse componenti:

Tabella 3 (importi in euro)

ANNI	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1 gennaio	442.823,50	388.138,63	483.231,19	557.835,84
Riscossioni	1.759.993,17	1.483.064,21	1.473.876,94	1.483.717,38
Pagamenti	1.814.678,04	1.387.971,65	1.399.272,29	1.594.286,75
Saldo di cassa al 31 dicembre	388.138,63	483.231,19	557.835,84	447.266,47
Fondo di cassa al 31 dicembre	388.138,63	483.231,19	557.835,84	447.266,47
Residui attivi	1.296.980,76	1.025.681,92	1.319.969,59	1.322.702,71
Residui passivi	771.283,68	633.080,11	945.389,02	892.090,52
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.291,48	15.159,89	18.696,33	2.400,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	100.000,00	77.560,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	-	-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	911.544,23	860.673,11	813.720,08	797.918,66
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	65.299,26	163.117,41	135.117,41	119.263,86
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-	410.310,04	398.788,58	387.028,32
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-
Fondo contenzioso	-	-	-	25.000,00
Altri accantonamenti	435.620,30	21.426,63	4.282,15	30.611,59
Totale parte accantonata	500.919,56	594.854,08	538.188,14	561.903,77
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-	-
Totale parte vincolata	-	-	-	-
Parte destinata agli investimenti	-	-	-	-
Totale parte destinata agli investimenti	2.998,39	26.187,88	9.500,00	36.276,42
Totale parte disponibile	407.626,28	239.631,15	266.031,94	199.738,47

Particolare attenzione, nell'ambito della presente istruttoria, è stata riservata al Fondo crediti dubbia esigibilità.

Come noto, il FCDE è uno stanziamento di spesa che non può formare oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che, *in primis*, deve essere registrata nel saldo positivo della gestione di competenza, in parte corrente, per poi confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il FCDE definitivamente accantonato nel rendiconto per l'anno 2018 ammonta a € 135.117,41, contro l'importo di € 163.117,41 accantonato nell'anno 2017; nell'anno 2019 l'importo del FCDE stanziato a rendiconto (fonte BDAP) risulta ulteriormente diminuito alla cifra di € 119.263,86 e quasi interamente a copertura dei crediti da TARI (cfr. relazione Organo di revisione al rendiconto 2019, p. 13).

Si è, pertanto, chiesto all'Ente di indicare le ragioni della riduzione dell'importo del FCDE fino a tutto l'anno 2019 e di spiegare le modalità di calcolo del FCDE per l'anno 2018, attestandone la congruità in base ai principi contabili: in proposito si è osservato che nelle relazioni dei revisori sui rendiconti 2017 e 2018 si fa riferimento al "metodo ordinario", mentre, dall'esame dei questionari per gli anni 2017 e 2018, non risultano evidenti gli importi parziali accantonati per ciascuna tipologia di credito oggetto di svalutazione.

L'Ente non ha fornito riscontro sul punto, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti con successiva comunicazione, ad oggi non ancora pervenuta.

La stessa relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 reca un sollecito all'Ente (p. 14) a *"specificare meglio quale metodologia viene utilizzata nel calcolo del FCDE e a utilizzare la maggiore prudenza possibile al fine di evitare di utilizzare risorse altrimenti non disponibili"*.

Ciò posto, anche alla luce delle criticità descritte sull'andamento delle riscossioni in conto residui, si richiama l'Amministrazione comunale ad attenersi scrupolosamente all'applicazione dei principi contabili nella determinazione del FCDE da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare in sede di rendiconto, con particolare riguardo alla necessaria svalutazione delle risorse afferenti il titolo 1 e 3 delle entrate, tenendo conto di quanto stabilisce lo stesso principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs.

n. 118/2011 per cui *“fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*.

La Sezione procederà a verificare la quantificazione e l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente, a partire dalle verifiche sul questionario relativo al rendiconto 2019.

Sempre con riguardo alla corretta composizione della parte accantonata del risultato di amministrazione, sono stati chiesti chiarimenti anche in ordine alle ragioni della mancata valorizzazione del Fondo rischi contenzioso per i rendiconti 2016/2018, indicando lo stato del contenzioso, eventuali passività potenziali a carico dell'Ente, debiti fuori bilancio da riconoscere e fornendo dati aggiornati anche al rendiconto dell'esercizio 2019.

In proposito, nella citata nota prot. Cdc. n. 6193 del 23/11/2020, è stato laconicamente comunicato che *“agli atti d'ufficio risulta che l'Ente non ha contenziosi in essere tali da richiedere accantonamenti”* mentre, dalla relazione del revisore dei conti al rendiconto 2019, si apprende l'avvenuto inserimento di un accantonamento a detti fini nel risultato di amministrazione 2019 di euro 25.000.

Sul punto il Collegio, ai fini di una rigorosa determinazione del Fondo in parola da parte del Comune, richiama le previsioni di cui al punto 5.2., lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 sulla doverosità del fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il comune abbia una *“significativa probabilità di soccombere”* e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il comune sia condannato al *“pagamento di spese”* e gli orientamenti già espressi in argomento (cfr., *ex multis*, deliberazione n. 80/2020/PRSE) ai fini della valutazione delle passività potenziali.

La Sezione raccomanda, inoltre, all'Ente la necessità di tenere costantemente monitorata l'esigenza di congrui accantonamenti a copertura dei rischi di contenzioso, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi e ponderando, in via prudenziale, i rischi e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione.

La Sezione richiama, in generale, l'Ente alla corretta valorizzazione delle quote da accantonare e da vincolare nel risultato di amministrazione in base ai principi contabili, adottando i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione.

Pur prendendo atto delle criticità organizzative rappresentate in sede istruttoria, si invitano il Comune e l'Organo di revisione, alla luce delle lacune emerse nelle risposte fornite, ad un completo riscontro alle richieste istruttorie formulate dalla Sezione al fine di consentire un compiuto espletamento delle attività di verifica intestate alla Magistratura contabile.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di acquisire apposita relazione da parte dell'Organo di revisione dell'Ente, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, sugli aspetti non riscontrati nell'ambito della presente istruttoria in relazione al Fondo crediti dubbia esigibilità, con dati aggiornati alla situazione dell'Ente al 31/12/2020.

3. Cassa vincolata

A fronte di una cassa finale determinata nell'anno 2018 in € 557.835,84, sono stati riscontrati i seguenti saldi teorici di cassa vincolata - Saldo (residui passivi titoli 2,3,7, compreso FPV- residui attivi titoli 4,5,6,9) = € 109.041,37 - per il solo concorso della parte in conto capitale.

Si è rilevata, inoltre, l'esistenza di fondi vincolati nell'avanzo di amministrazione per investimenti per € 9.500,00.

Il questionario sul rendiconto 2018 trasmesso alla Sezione espone al riguardo un importo di cassa vincolata pari a 0,00.

Su un piano di attualizzazione della verifica, per il 2019, a fronte di una cassa finale determinata in € 447.266,47 (fonte BDAP), è stato riscontrato un saldo teorico di cassa vincolata (residui passivi titoli 2,3,7, compreso FPV- residui attivi titoli 4,5,6,9) = € 86.660,00, per il solo concorso della parte in conto capitale.

Si è rilevata, inoltre, l'esistenza di fondi vincolati per investimenti nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 in € 36.276,42.

Si è chiesto, pertanto, all'Ente, alla luce del calcolo teorico effettuato dalla Sezione in base ai dati disponibili, di verificare l'esattezza del dato riferito in merito alla "cassa vincolata" al 31/12/2018, rimettendo anche il computo effettuato al 31/12/2019.

Nella risposta istruttoria del 23 novembre 2020, il Comune si è limitato a rappresentare che *"Il Revisore ha sempre rilevato, nelle proprie relazioni, la mancanza del dettaglio della cassa vincolata né esistono scritture contabili in grado di rilevarla in ogni momento"*.

Ciò posto, la Sezione, anche ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio per carenza di risorse atte a finanziare le spese cui le entrate vincolate erano destinate, richiama il Comune all'utilizzo delle entrate vincolate in conformità ai dettami dell'art. 195 TUEL, con corretta registrazione nei capitoli di entrata e di spesa relativi all'utilizzo e reintegro delle entrate a destinazione vincolata, ex art. 195, comma 2, TUEL e secondo le previsioni del paragrafo 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011); si richiama, inoltre, l'esigenza di una corretta determinazione della cassa vincolata attraverso la predisposizione di un sistema di evidenziazione dei vincoli alle entrate, nell'ambito di idonee procedure conformi ai nuovi principi contabili, e alla pronta ricostituzione dei vincoli pretermessi nei precedenti esercizi.

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di acquisire apposita relazione da parte dell'Organo di revisione dell'Ente, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, sugli aspetti non riscontrati nell'ambito della presente istruttoria, con dati aggiornati alla situazione di cassa dell'Ente al 31/12/2020.

4. Tempestività dei pagamenti

Nella citata deliberazione n. 200/2014/PRSE si rilevava come l'Ente non avesse adottato le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti di lavori, previste dall'art. 9 del d.l. n. 78/2009 (conv. dalla legge n. 102/2009).

Da una verifica effettuata sui dati pubblicati nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito *web* istituzionale dell'Ente, sono emerse numerose lacune sul piano dell'osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa sulla

tempestività dei pagamenti, con particolare riguardo alla pubblicazione dei dati concernenti l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Solo in sede istruttoria l'Ente ha fornito le attestazioni riguardanti la tempestività dei pagamenti per gli anni 2014-2015-2017-2018: in particolare, nel 2018, si registra ancora un significativo importo di pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 di euro 435.978,54 e un ITP annuale globale di 94,10 giorni, in miglioramento, tuttavia, rispetto al dato di 138,85 giorni del 2017.

Ancora nel 2019 si registra un ITP annuale di 58,67 giorni, oggetto di rilievo da parte dell'Organo di revisione (cfr. relazione al rendiconto 2019, p. 7).

La Sezione richiama, pertanto, l'Ente all'individuazione delle necessarie soluzioni organizzative ai fini dell'integrale osservanza delle regole in tema di tempestività dei pagamenti, rammentando come la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) sia intervenuta in materia con un complesso sistema di premi e sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni, subordinati al rispetto delle regole in tema di tempestività dei pagamenti e alla capacità degli enti di abbattere la misura del proprio debito commerciale pregresso (cfr. art. 1, commi 849-856; 859-867; 105-1017, da ultimo modificati con d.l. 30 aprile 2019, n. 34 - conv., con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58- e dalla legge n. 160/2019).

In proposito si segnala che la stessa facoltà di riduzione dello stanziamento del FCDE previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 è espressamente condizionata al rispetto dei parametri ivi indicati (commi 1015, 106 e 1017) in termini di indicatore annuale dei tempi di pagamento, abbattimento del debito commerciale pregresso e assolvimento ai relativi obblighi di trasparenza.

Si richiama, in particolare, l'Ente, ad ogni effetto di legge, ad adempiere tempestivamente agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale (sezione "*Amministrazione Trasparente*") dell'indicatore sulla tempestività dei pagamenti.

5. Spesa del personale

La spesa del personale registrata dall'Ente risulta in aumento, per quanto riguarda il macroaggregato 101, dall'importo impegnato di € 434.799,04 nell'anno 2017 a quello di € 491.444,58 nell'anno 2018, prossimo al limite indicato nella media anni 2011/2013 per l'intervento 01 di € 493.885,90 (fonte dati relazioni dei Revisori sul rendiconto).

Il dato va messo anche in relazione allo sfioramento, nel 2018, del parametro di deficitarietà Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% (fonte banca dati Finanza locale), aspetto confermato anche per il 2019 (fonte relazione Organo di revisione al rendiconto 2019, p. 20).

Interpellato sulle ragioni dell'incremento della spesa registrato nel 2018 e sulle iniziative di contenimento all'uopo assunte, l'Ente ha comunicato che *“sul contenimento delle spese per l'anno in corso (2020) si stanno mettendo in atto tutte le operazioni possibili per il recupero e il mantenimento della spesa del personale, anche in virtù delle nuove disposizioni in materia di personale, D.L. 34/2019”* e che, ad oggi, non sono state previste *“assunzioni di personale a tempo indeterminato così come indicato nella Deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto: Fabbisogno del personale 2020-2022”*.

In questo senso la relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 evidenzia già una diminuzione dell'importo riferibile al macroaggregato 101 ad un valore di euro 451.864,17 e una complessiva diminuzione della spesa corrente nel 2019 (euro 1.065.987,48) rispetto al 2018 (euro 1.089.224,01), pur a fronte di una crescita sia del macroaggregato 103-acquisti beni e servizi (da un valore di euro 436.946,29 del 2018 a euro 446.942,32 del 2019), che del macroaggregato-104 (da un valore di euro 46.670,72 del 2018 a euro 58.984,04 del 2019).

Ciò posto, il Collegio richiama l'importanza del contenimento della spesa di personale agli effetti della sana gestione finanziaria e del mantenimento degli equilibri di bilancio, invitando il Comune ad intraprendere tutte le iniziative per comprimere quelle voci di spesa che consentano di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica in materia di spesa per il personale e a vigilare costantemente sull'andamento delle spese correnti.

In tale ottica si raccomanda di monitorare gli oneri del servizio del debito, assumendo le necessarie iniziative sul piano della "gestione attiva" del proprio debito finanziario, evidenziate dalla giurisprudenza contabile (cfr., da ultimo, SRC Campania delibera n. 96/2020/PAR; SRC Lazio delibera n. 54/2020/PARI) al fine di ridurre in modo permanente la spesa per interessi passivi, in conformità ai canoni generali della prudenza, convenienza finanziaria e buon andamento.

6. Rapporti con gli organismi partecipati

Solo a seguito della presente istruttoria, l'Ente ha fatto pervenire copia della deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni *ex art. 20* del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., da adottare entro il 31/12/2019, relativamente alle partecipazioni detenute al 31/12/2018.

Si chiede all'Amministrazione di provvedere al regolare invio alla Sezione delle delibere consiliari recanti la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute, *ex artt. 20, comma 3 e 26, comma 11*, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) quale adempimento periodico da assolvere entro il 31 dicembre di ogni anno.

In ragione, infine, di quanto riportato nella summenzionata relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 (p. 21) con riguardo al mancato assolvimento a quanto imposto dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, la Sezione ribadisce l'obbligo dell'Ente di effettuare la verifica dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati entro la data di approvazione del rendiconto dell'esercizio da parte del Consiglio comunale, provvedendo ad allegare al rendiconto stesso la nota informativa recanti i dati emersi dal raffronto fra le scritture contabili dell'ente e quelle della società, debitamente asseverate dai rispettivi Organi di revisione a garanzia dell'attendibilità delle rilevazioni, secondo quanto chiarito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

La Sezione invita, infine, l'Amministrazione alla scrupolosa osservanza della tempistica di legge nell'approvazione del rendiconto di gestione, richiamando, tra l'altro, l'attenzione dell'Ente sull'attuale disposto dell'art. 227, comma 2 *bis*, del TUEL che estende alla ritardata approvazione del rendiconto la stessa procedura di cui al

comma 2, dell'art.141 TUEL prevista per il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Arnara, quale emersa dalla documentazione esaminata, riveli alcuni profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

RICHIEDE

- **al Comune** di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di provvedere:
 - a verificare la corretta quantificazione, nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione, del Fondo crediti dubbia esigibilità in conformità ai principi contabili secondo quanto indicato in parte motiva;
 - alla corretta determinazione del Fondo rischi contenzioso e passività potenziali e delle altre quote da accantonare o vincolare nel rendiconto di gestione secondo quanto descritto in parte motiva;
 - alla corretta determinazione e gestione della cassa vincolata in conformità ai principi in tema di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011;
 - al costante monitoraggio della mole di residui attivi e passivi, adottando ogni misura utile a migliorare l'efficienza sia della riscossione delle entrate, sia del pagamento dei residui passivi, assicurando, altresì, il rispetto della normativa in tema di pagamento dei debiti commerciali;
 - a proseguire nelle azioni intraprese e ad adottare ogni ulteriore misura utile ai fini di un tangibile miglioramento dell'efficienza delle attività di contrasto all'evasione tributaria;

- ad adempiere con puntualità all'obbligo di trasmissione alla Sezione dei questionari di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;
- alla tempestiva adozione delle ulteriori misure correttive segnalate in parte motiva;
- **all'Organo di revisione** dell'Ente di verificare il corretto adempimento delle misure indicate nella presente deliberazione, facendo pervenire alla Sezione, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, apposita relazione sugli aspetti richiamati nei paragrafi 1, 2 e 3 della parte in diritto.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio "da remoto" del 13 gennaio 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

dott. Ottavio CALEO

OTTAVIO
CALEO
CORTE DEI
CONTI
22.01.2021
09:22:27
CET

IL PRESIDENTE

dott. Roberto BENEDETTI

BENEDETTI
ROBERTO
CORTE DEI
CONTI
22.01.2021
17:18:40
CET

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

dott. Aurelio Cristallo

AURELIO
CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
25.01.2021
14:53:15 UTC